

# REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

Indice:

## **Titolo I Disposizioni generali**

- Art. 1 Scopo del Regolamento
- Art. 2 Contenuto del Regolamento

## **Titolo II Entrate tributarie**

### **Capo I Diritto di interpello**

- Art. 3 Interpello
- Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello
- Art. 5 Effetti dell'interpello

### **Capo II Autotutela**

- Art. 6 Applicazione dell'istituto dell'autotutela
- Art. 7 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela
- Art. 8 Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 9 Oggetto dell'annullamento
- Art. 10 Limiti all'esercizio del potere di autotutela
- Art. 11 Procedimento

### **Capo III Accertamento con adesione**

- Art. 12 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 13 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 14 Attivazione del procedimento definitorio
- Art. 15 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio
- Art. 16 Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 17 Invito a comparire per definire l'accertamento
- Art. 18 Atto di accertamento con adesione
- Art. 19 Perfezionamento della definizione
- Art. 20 Effetti della definizione
- Art. 21 Riduzione delle sanzioni

### **Capo IV Sanzioni e interessi tributari**

- Art. 22 Applicazione delle sanzioni
- Art. 23 Criteri per la determinazione delle sanzioni
- Art. 24 Determinazione dell'entità delle sanzioni
- Art. 25 Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento
- Art. 26 Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 27 Recidiva
- Art. 28 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione
- Art. 29 Adempimento spontaneo tardivo
- Art. 30 Incompletezza di documenti di versamento
- Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari
- Art. 32 Spese di notifica accertamenti tributari e cosap

## **Titolo III Entrate extratributarie**

- Art. 33 Entrate patrimoniali
- **Art. 34 Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate patrimoniali correlate al valore ISEE**

## **Titolo IV Riscossione delle entrate**

- Art. 35 Riscossione
- Art. 36 Riscossione volontaria
- Art. 37 Riscossione coattiva

## **Titolo V Disposizioni finali**

- Art. 38 Potenziamento dell'attività del Settore Entrate
- Art. 39 Decorrenza e validità.

\*\*\*\*\*

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **Scopo del Regolamento**

1. Scopo del presente regolamento è di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di

efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

2. Contestualmente alle entrate tributarie, questo regolamento intende disciplinare anche le entrate patrimoniali negli aspetti che necessitano di specifica regolamentazione, nonché la riscossione volontaria e coattiva di entrambe le tipologie di entrata.

## **Art. 2**

### **Contenuto del Regolamento**

1. Al fine di cui al comma 1 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso.

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione delle entrate sia tributarie che patrimoniali.

## **Titolo II Entrate Tributarie**

### **Capo I Diritto di interpello**

## **Art. 3**

### **Interpello**

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

## **Art. 4**

### **Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello**

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;

la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;

la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;

- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

## **Art. 5**

### **Effetti dell'interpello**

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.
3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.
4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

## **Capo II Autotutela**

### **Art. 6**

#### **Applicazione dell'istituto dell'autotutela**

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.
2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

### **Art. 7**

#### **Presupposto per l'applicazione dell'autotutela**

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

### **Art. 8**

#### **Ipotesi di annullamento d'ufficio**

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:
  - errore di persona
  - errore logico o di calcolo
  - errore sul presupposto del tributo
  - doppia imposizione
  - mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
  - mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
  - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

### **Art. 9**

#### **Oggetto dell'annullamento**

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

### **Art. 10**

#### **Limiti all'esercizio del potere di autotutela**

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
  - vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

#### **Art. 11**

##### **Procedimento**

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.
2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.
3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

### **Capo III Accertamento con adesione**

#### **Art. 12**

##### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

#### **Art. 13**

##### **Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

#### **Art. 14**

##### **Attivazione del procedimento definitorio**

1. Il procedimento definitorio può essere attivato esclusivamente in presenza dei necessari presupposti indicati al precedente art.13:
  - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.15);su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento (ipotesi disciplinata dal successivo art.16).

#### **Art. 15**

##### **Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio**

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio

dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgersi ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 16**

##### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art.13 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

#### **Art. 17**

##### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

#### **Art. 18**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 19**

##### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i 2582 euro nel rispetto dei requisiti e della procedura delineata dal regolamento comunale sulle rateizzazioni (PG 2009/2012).

**Art. 20****Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

**Art. 21****Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

**Capo IV-Sanzioni e interessi tributari****Art. 22****Applicazione delle sanzioni**

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 24.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali- l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

**Art. 23****Criteri per la determinazione delle sanzioni**

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:
  - applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreta è un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele);
  - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge in caso di violazioni formali che, sebbene non incidenti sulla determinazione del tributo, arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
  - applicazione della sanzione nella misura massima prevista dalla legge per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.);
  - mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997;
  - aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva;
  - riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile;
  - applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate o violazioni formali della medesima disposizione.

**Art. 24****Determinazione dell'entità delle sanzioni**

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni relative a ciascun tributo è determinata come in appresso:

a) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione della dichiarazione	150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di euro 51.
dichiarazione infedele	75% della maggiore imposta o diritto dovuto
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali)	euro 258

b) TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI	SANZIONE
omessa presentazione denuncia originaria o di variazione	150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di euro 51.
denuncia originaria o di variazione infedele	75% della maggiore tassa dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa	a) Euro 258.
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3 bis, del D.Lgs. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele	b) Euro 258.

c) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI	SANZIONI
omessa presentazione della dichiarazione o denuncia	150% del tributo dovuto con un minimo di euro 51.
dichiarazione o denuncia infedele	75% della maggiore imposta dovuta
errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della imposta	euro 258.
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.	euro 258.

**Art.25**

**Riduzione delle sanzioni in caso di adesione all'accertamento**

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per ICI (art.12 D.L.gs.504/92), TARSU (art.76 D.Lgs.507/93) e Pubblicità (art.23 D.Lgs.507/93) - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare -entro il termine per la proposizione del ricorso- le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

**Art. 26**

**Concorso di violazioni e continuazione**

1.In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate aventi carattere formale(ossia non incidenti sul calcolo o sul versamento del tributo) di cui all'art.12 del D. Lgs.472/1997 la sanzione viene così determinata:

- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto. nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

#### **Art. 27**

##### **Recidiva**

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

#### **Art. 28**

##### **Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione**

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

#### **Art. 29**

##### **Adempimento spontaneo tardivo**

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

#### **Art. 30**

##### **Incompletezza di documenti di versamento**

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue o per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa di Euro 258.

#### **Art. 31**

##### **Determinazione dell'entità degli interessi tributari**

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.  
2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007.

#### **Art.32**

##### **Spese di notifica per accertamenti tributari e cosap**

1. E' determinato in euro 5,88 l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali e di sollecito (di cui all'art.36 del regolamento COSAP) relativi al canone di occupazione suolo pubblico. Conseguentemente a decorrere dal 01/01/2012 si intendono superate le previgenti disposizioni normative in tema di spese di notifica per gli accertamenti per omessa o infedele denuncia TARSU (di cui alla delibera PG 214410/05, richiamata dalla delibera PG 229806/2011) e ICI ( di cui alla delibera PG.122808/2002).  
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, resta invece confermato l'importo di 10,00 euro – anch'esso previsto dalla delibera PG 229806/2011 - a carico del contribuente a titolo di recupero spese di emissione e notifica dell'eventuale avviso di accertamento TARSU per parziale o omesso versamento (sollecito).

### **Titolo III Entrate patrimoniali**

#### **Art.33**

##### **Entrate patrimoniali**

1. Il presente regolamento disciplina le entrate patrimoniali– tra cui, a titolo meramente esemplificativo, rette scolastiche, rette per servizi assistenziali, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative, quote di contribuzione,...- sotto l'aspetto della loro riscossione.  
2. Al settore/quartiere titolare dell'entrata compete la relativa riscossione volontaria, mentre l'eventuale riscossione coattiva è gestita secondo le modalità di cui al successivo art.37.



#### **Art.34**

#### **Tutela dell'effettiva congruità della quantificazione delle entrate patrimoniali correlate al valore ISEE**

1. L'utilizzazione di una dichiarazione ISEE non veritiera è sanzionata con irrogazione della sanzione amministrativa da 51 a 500 euro, con le modalità di cui alla L.689/81, in ogni caso in cui questo utilizzo abbia comportato l'accesso a servizi o benefici (anche tariffari) a cui non si avrebbe avuto diritto. Alla stessa sanzione è soggetto chi, sulla base di una dichiarazione ISEE non veritiera, abbia fatto domanda per accedere a servizi e benefici (anche tariffari) a cui in realtà non aveva diritto e che di fatto non gli sono poi stati riconosciuti solo grazie al preventivo controllo della dichiarazione.

2. Nei casi di cui al comma 1 deve essere presentata tempestivamente – e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura del procedimento di controllo- una nuova dichiarazione ISEE; in mancanza viene applicata la tariffa prevista per i casi in cui non sia stata presentata alcuna dichiarazione ISEE (c.d. tariffa NO ISEE); in caso di beneficio economico la mancata presentazione della dichiarazione ISEE comporta la decadenza dal beneficio stesso. Il termine di cui al presente comma trova applicazione anche nei casi di cui all'allegato A della delibera di Giunta PG 88040/2009 in materia di controlli sui servizi educativi e scolastici.

3. La mancata allegazione della dichiarazione relativa al possesso, in Italia e all'estero, di beni mobili registrati e natanti - quando richiesta a fini integrativi delle risultanze della dichiarazione ISEE per l'accesso a servizi e/o benefici- è da considerarsi sintomatica di una situazione meritevole di controllo fiscale e contributivo, con ausilio di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, se dalle risultanze dei pubblici registri emerge invece il possesso di beni mobili registrati. Analogo controllo antielusivo-antievasivo viene disposto in presenza di dichiarazione incompleta, infedele o inesatta rispetto alle risultanze dei pubblici registri.

#### **Titolo IV Riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali**

#### **Art.35**

##### **Riscossione**

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune in vigore dal 01/01/2012, ad integrale recepimento di quanto disposto dalla delibera consiliare odg 145/2011 PG 231154/11 in cui il Comune ha optato per la riscossione diretta delle proprie entrate.

2. A far data dall'01/01/2012, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di esecutività della deliberazione di cui al precedente comma.

#### **Art.36**

##### **Riscossione volontaria**

1.La riscossione volontaria dal 01/01/2012 è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate.

#### **Art.37 Riscossione coattiva**

1.La riscossione coattiva delle entrate in oggetto è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito.

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite l'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011.

3.Sono di competenza del Direttore del Settore Entrate tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali individuate dalla deliberazione di cui all'art.31.

4.L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie consta di due fasi:

- a) fase di ingiunzione: fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale. Il Direttore del Settore Entrate (analogamente a quanto accadeva in passato in base alla deliberazione della Giunta Comunale PG n.87424/2006) sottoscrive le ingiunzioni fiscali relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada (in tal caso l'ingiunzione fiscale è sottoscritta dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale, già competente a rendere esecutivi i relativi ruoli coattivi);

fase esecutiva: fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dello stesso D.L.70/2011.

5.Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:

a)compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99) per la medesima attività di riscossione;

interessi di mora, nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;

recupero spese legate alla produzione e notifica dell'atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione;

rimborso spese amministrative relative alla fase di sollecito pre-ingiunzione: 25 euro per singola ingiunzione. Questo rimborso spese trova applicazione nella riscossione dei corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti pre-ingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. "secondo sollecito" (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito. rimborso spese di produzione dei solleciti ordinari di cui all' art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni sollecito inviato. Si tratta dell'attività di sollecito relativa alle azioni cautelari ed esecutive relative a debiti fino a duemila euro, che ex lege devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento.

altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000).

## **Titolo V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 38**

##### **Potenziamento dell'attività del Settore Entrate**

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva del Settore Entrate, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto secondo appositi accordi sindacali e nella misura al riguardo stabilita con atto di Giunta. Per quanto compatibile i compensi incentivanti di cui al precedente periodo si applicano anche al gettito IMU.

#### **Art.39**

##### **Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2012.